Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA, E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per a commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;

Vista la legge del 23 luglio 2009 n. 99, "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", in particolare l'art.4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle Attività Produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12, con cui la denominazione "Ministero dello sviluppo economico" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle attività produttive";

Vista la direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, pubblicato sul s. o. n. 231 della GU n. 302 del 27/12/1996; modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 "Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia" (s.o. n. 228 della GU n. 261 del 9/11/2007);

Vista la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 92/42/CEE;

Vista l'istanza della società TUV Rheinland Italia S.r.l. pervenuta il 30/07/2015, prot. n. 131743, richiedente la notifica quale organismo di valutazione della conformità secondo le procedure previste dall'art. 7 della direttiva 92/42/CEE;

Viste le dichiarazioni individuali di comunicazione antimafia, pervenute il 7/8/2015, prot. n. 140252, con le quali gli amministratori e il responsabile tecnico dichiarano che, per ciascuno di essi, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del dlgs n. 159/2011 e s.m.i.

Acquisita, in data 28 luglio 2015 (prot. n. 130166), la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 22 luglio 2015, con la quale è stabilito il rilascio del certificato che, con scadenza al 21/07/2019 e a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, accredita l'organismo TUV Rheinland Italia S.r.l. a certificare i prodotti regolamentati dalla direttiva 92/42/CEE;

Decreta:

Art. 1

L'organismo TUV Rheinland Italia S.r.l., con sede legale e operativa a Pogliano Milanese (MI), in via Mattei 3, è autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 92/42/CEE, relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. L'autorizzazione à riferita ai prodotti e alle procedure di seguito elencate.

Prodotti: Caldaie ad acqua calda.

Moduli di valutazione della conformità:

- Esame CE del tipo (All. III – Modulo B)
- Conformità al tipo (All. IV – Modulo C)
- Garanzia di qualità della produzione (All. IV – Modulo D)
- Garanzia di qualità del prodotto (All. IV – Modulo E)

Art. 2

Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla divisione XIV – Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

L'organismo mette a disposizione della divisione XIV, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

La presente autorizzazione ha validità fino al 21 luglio 2019 ed è notificata alla Commissione Europea, nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designed Organizations) con pari validità temporale.

Art. 4

Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione Europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in sostituzione del decreto del 13 febbraio 2004 (Gazz. Uff. n. 81 del 6/4/2004), le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione Europea.

Art. 5

Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti, o sia informato che un organismo non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V della direttiva 92/42/CEE ovvero non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it/, Sezione *"Impresa"*, Menu *"Normativa Tecnica"*, Voce *"Organismi di valutazione delle conformità"*).

L'efficacia del provvedimento decorre dalla notifica del medesimo al soggetto destinatario.

Data

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco VECCHIO